



Roma, Li 8 ottobre 2020

**Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE**

**1. Risposta ad interpello n. 443: Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.**

Con la risposta a interpello n. 443 del 6 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

In particolare, si fa riferimento al corretto trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Sanitaria in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria.

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che i contributi di assistenza sanitaria sono volti a garantire prestazioni sanitarie per la cura della malattia, anche se determinata da infortunio, nonché il ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o infortunio. È possibile, quindi, fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che disciplinano la materia sanitaria per individuare le prestazioni che assumono carattere sanitario, risultando irrilevante la circostanza che dette prestazioni siano o meno erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Affinché tale modalità organizzativa possa realizzare i presupposti per l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito, ovvero la parte di contributo destinato al versamento del premio non concorra alla base imponibile del dipendente, ai sensi del TUIR, l'Amministrazione ha chiarito che la Cassa Sanitaria debba risultare contraente nonché beneficiario della polizza assicurativa. Qualora, infatti, beneficiari della polizza risultassero i lavoratori/associati, i contributi versati alla "Cassa" non si qualificerebbero, nella loro interezza, "di assistenza sanitaria", ovvero destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie, bensì sarebbero volti a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. fringe benefit) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.

Pertanto, l'importo dei contributi si configurerebbe quale componente positivo del reddito di lavoro dipendente imponibile, ferma restando l'applicazione dell'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale il valore dell'emolumento in natura, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al

valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di 258,23 euro.

Nella circolare 29 marzo 2018, n. 5/E è stato, tra l'altro, precisato che sussistono perplessità sul rispetto del principio di mutualità ogni qual volta per ciascun iscritto/dipendente, sussista una stretta correlazione fra quanto percepito dalla "Cassa", a titolo di contribuzione, ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria, ove erogata, sia sotto forma di prestazione diretta, che di rimborso della spesa, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro.

In tali ipotesi, infatti, si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, ovvero della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per le spese sanitarie rimaste a carico.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**